



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 DEL 10/06/2021

Oggetto: FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA. MODIFICHE STATUTARIE.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **dieci** del mese di **giugno** alle ore **09:00**, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, cede la parola al Segretario Comunale Dott.ssa Eleonora Coppola presente presso la sede comunale che procede ad effettuare l'appello nominale da cui risultano presenti il Sindaco ed il Consigliere Fiaschi Leonardo presso la sede comunale e dei Consiglieri Bassi Cecilia, Tortelli Valentina, Morbis Daniela, Malquori Alessia, Capezzuoli Orlando, Razzi Rosetta e Salvadori Renata in videoconferenza come dal prospetto che segue:

MARRUCCI ANDREA	Presente	MALQUORI ALESSIA	Presente
FIASCHI LEONARDO	Presente	CALONACI MATTEO	Assente
KUZMANOVIC SRDAN	Presente	MONTAGNANI FEDERICO	Assente
BARTALINI GIANNI	Assente	CAPEZZUOLI ORLANDO	Presente
BASSI CECILIA	Presente	RAZZI ROSETTA	Presente
TORTELLI VALENTINA	Presente	SALVADORI RENATA	Presente
MORBIS DANIELA	Presente		

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Taddei Carolina.

Oggetto: FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELTA. MODIFICHE STATUTARIE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che i Consigli Comunali possono riunirsi in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da parte del Presidente, delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità;

Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale 27 marzo 2020, comunicato in Consiglio Comunale con atto n. 1 del 8/04/2020 e modificato con provvedimento del 23 febbraio 2021, comunicato in Consiglio Comunale con atto n. 15 del 25/02/2021, con il quale sono state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza e altre modalità telematiche, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020;

Premesso che:

-ai sensi dell'art. 6 della legge 8.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale;

-la legge 328/2000, demanda ad apposite leggi regionali il compito di prevedere "per ogni ambito territoriale, tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni: servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; assistenza domiciliare; strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali";

-la Regione Toscana ha disciplinato la gestione dell'assistenza territoriale, che sviluppa l'integrazione del sistema sanitario con quello socio assistenziale, attraverso le Società della Salute (SdS) che perseguono la salute e il benessere sociale, garantendo la presa incarico integrata del bisogno e la continuità del percorso assistenziale e favoriscono la partecipazione dei cittadini, prevedendo forme di partecipazione con rappresentanze istituzionali e associative;

-le SdS integrano i servizi e le attività dei comuni e quelle delle aziende sanitarie e lavorano per offrire alle persone risposte unitarie ai bisogni socio-sanitari. Organizzano e gestiscono le attività socio-sanitarie della non autosufficienza e disabilità e le attività di assistenza sociale individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale. Nell'ambito del territorio dell'Altavaldelsa, ben prima che venisse costituita la SdS, i servizi sociali di competenza degli enti locali e quelli territoriali, socio-sanitari e socio assistenziali, sono stati gestiti ed erogati dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, che ha determinato una più ampia integrazione dei servizi affidati alla SdS, perché ha incluso i servizi sociali, di competenza dei comuni e quelli territoriali integrati, socio-assistenziali e socio-sanitari;

-la FTSA persegue finalità sociali, socio-sanitarie e socio-assistenziali nei confronti delle persone senza distinzione di età, sesso, contesto familiare, salute, razza, lingua, religione, ambiente sociale e disagio socio/culturale, in un contesto di miglioramento della

qualità della vita e della comunità (art. 2 dello Statuto). In particolare, la FTSA, che non persegue scopi di lucro, si propone di svolgere tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di beni e servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita. Nonostante l'acquisizione della veste giuridica di fondazione di diritto privato, pertanto, la FTSA conserva una marcata impronta pubblicistica, trattandosi di ente destinato al soddisfacimento di esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

-i Soci Fondatori (Comune di Poggibonsi, Comune di San Gimignano, Comune di Colle di Val d'Elsa, Comune di Casole d'Elsa e il Comune di Radicondoli) hanno individuato nella Fondazione la figura giuridica più appropriata in quanto tipicamente priva di scopo di lucro ed idonea a consentire l'apporto e l'ingresso di ulteriori soci pubblici (non è prevista la partecipazione di privati);

-la FTSA, dunque, si configura come fondazione di partecipazione con partenariato solo pubblico, essendo esclusa la possibilità che soggetti privati possano partecipare alla fondazione medesima. Come, infatti, si evince dallo Statuto della Fondazione, la partecipazione è connessa ad una finalità di pubblica utilità, perseguita attraverso la creazione di un soggetto solo formalmente dotato di personalità giuridica distinta. In altri termini, l'utilizzo dell'istituto della "fondazione" da parte dell'ente pubblico rende la persona giuridica privata un'entità strumentale dell'ente stesso, ovvero una modalità di gestione dell'interesse generale perseguito.

-i Consigli Comunali di Poggibonsi, con deliberazione n° 63 del 29.11.2017, San Gimignano con deliberazione n° 56 del 30.11.2017, Colle di Val D'Elsa con deliberazione n° 93 del 29.11.2017, Casole d'Elsa, con deliberazione n° 87 del 28.11.2017 e Radicondoli con deliberazione n° 55 del 22.11.2017, disposero di affidare alla suddetta FTSA la gestione dei servizi sociali disciplinati dalla legge 328/2000 e dalla L.R.T. n. 40/2005, di competenza dei Comuni, con decorrenza 1 gennaio 2018 e fino al 31/12/2022 e prendevano atto, altresì, che ai sensi del comma 6, art. 71 bis, della LRT 40/2005 e s.m.i. la Società della Salute per la realizzazione delle attività di cui al comma 3, lettera d) ed ovvero "organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale", avrebbe continuato ad avvalersi della FTSA per le medesime funzioni ;

-con atto del Comune di Poggibonsi Rep. n. 7663 del 19/12/2017, veniva sottoscritto il suddetto contratto di servizio tra i Comuni dell'Altavaldelsa e la FTSA per l'affidamento alla medesima FTSA della gestione e coordinamento dei servizi socio-assistenziali del territorio;

-la costituzione della FTSA ha consentito ai Comuni di assumere un ruolo diretto nella governance e nella attività di programmazione, monitoraggio e controllo, determinando equità, efficacia, attivazione e integrazione delle risorse disponibili sul territorio;

-la FTSA ha saputo individuare nel tempo nuovi filoni di intervento e di servizi integrati in aggiunta a quelli educativi extrascolastici già attivati dalla Fondazione medesima; la gestione delle attività educative scolastiche a supporto, il potenziamento e la messa in rete delle attività ricreative, interpretando la nuova grande domanda di comunità e orientando le politiche sociali in questa direzione, aggiungendo servizi e risposte nuove, rinnovando, soprattutto, l'offerta dei servizi. Modalità, queste, che, insieme allo sforzo congiunto di un miglioramento continuo della qualità e dell'efficienza dei servizi e la progettazione di nuovi per rispondere ai bisogni emergenti, spesso in presenza di minori risorse a disposizione, sono da considerarsi uno dei risultati più rilevanti a dimostrazione della validità di detto strumento gestionale e che nuovi servizi sono in procinto di essere affidati a tale

organismo da parte di alcuni comuni per rispondere alle problematiche sociali rese ancora più gravi dall'emergenza sanitaria incorso;

Considerato che il D.Lgs. 50/2016, ANAC e la giurisprudenza oggi maturata, ridefiniscono in maniera più organica le regole che disciplinano i requisiti e gli aspetti di gestione caratterizzanti le così dette "società in house";

Ritenuto, quindi, opportuno revisionare lo statuto della FTSA, alla luce delle norme previste dal D.lgs. 50/2016 e delle indicazioni di ANAC e della giurisprudenza, rafforzando le forme di controllo analogo e il sistema di votazione e di rappresentanza all'interno dell'Assemblea, riducendo gli organi e prevedendo l'ampliamento della compagine dei soci fondatori con l'ingresso della Società della Salute Altavaldelsa, così da rendere FTSA più aderente al mutato contesto normativo, ed alle esigenze di coordinamento del servizio;

Vista la proposta di revisione statutaria approvata dal Consiglio d'Indirizzo della FTSA il 14/04/2021, ai sensi dell'attuale art. 16 dello Statuto della FTSA, inviata ai Comuni soci per le conseguenti determinazioni allo scopo di meglio conformare le previsioni statutarie della Fondazione stessa alle disposizioni vigenti;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione delle modifiche allo Statuto della FTSA, come sopra sinteticamente riportate e dettagliatamente esposte nell' "Allegato 1" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs n.50/2016;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo "Cambiamo San Gimignano":
dichiarazione di voto favorevole.

Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di "Centrosinistra Civico":
dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso;

Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

DELIBERA

1. di approvare le modifiche allo statuto FTSA, dettagliatamente esposte nell'allegato "1" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, allo scopo di meglio conformare le previsioni statutarie della Fondazione alle disposizioni previste dal D.lgs. 50/2016 ed alle esigenze di coordinamento del servizio;

2. di dare atto che a seguito delle modifiche approvate il nuovo testo dello Statuto della FTSA è quello indicato come allegato "2";

3. di demandare ai Dirigenti di Servizi Finanziari o Responsabili di Posizione Organizzativa dei Servizi Finanziari l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti all'approvazione del presente atto;

4. di demandare alla Giunta ogni modifica o integrazione di natura non sostanziale che si rendesse necessaria in costanza di omologa notarile del suddetto Statuto;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente
FIASCHI LEONARDO

Il Segretario
COPPOLA ELEONORA

"FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA – SISTEMA INTEGRATO PER LA QUALITA' DI VITA" - Modifiche Statutarie -	
TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Articolo 1 Costituzione-sede-delegazioni</p> <p>È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA - SISTEMA INTEGRATO PER LA QUALITA' DI VITA", con sede in Poggibonsi, presso il Comune di Poggibonsi.</p> <p>La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA".</p> <p>Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.</p> <p>Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 Costituzione-sede-delegazioni</p> <p>È costituita una Fondazione di partecipazione che segue il modello organizzativo in house providing per le Pubbliche Amministrazioni socie denominata "FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA - SISTEMA INTEGRATO PER LA QUALITA' DI VITA", con sede in Poggibonsi, presso il Comune di Poggibonsi.</p> <p>La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA".</p> <p>Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.</p> <p>Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2 Finalità istituzionali.</p> <p>La Fondazione persegue finalità socio-sanitario-assistenziali nei confronti delle persone senza distinzione di età, sesso, contesto familiare, salute, razza, lingua, religione, ambiente sociale e disagio socio/culturale, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e della comunità.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 Finalità istituzionali.</p> <p>La Fondazione persegue finalità sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie nei confronti delle persone senza distinzione di età, sesso, contesto familiare, salute, razza, lingua, religione, ambiente sociale e disagio socio/culturale, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e della comunità.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 Servizi</p> <p>La Fondazione, coerentemente alle proprie finalità individua, programma e svolge, direttamente o indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di beni e servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita.</p> <p>In tale contesto la Fondazione fa proprio il principio della integrazione delle politiche e servizi socio-assistenziali con quelli di ambito sanitario e relative alla qualità della vita, anche in applicazione della programmazione territoriale e della cooperazione intersettoriale ed interistituzionale.</p> <p>Ai fini di cui sopra, gli organi della Fondazione, ai sensi del presente statuto e secondo le rispettive competenze, individueranno i settori di intervento, le modalità del medesimo e la tipologia dei servizi erogati, nonché gli indici qualitativi e di efficacia che devono assisterli, provvedendo al costante monitoraggio e verifica della loro applicazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 Servizi</p> <p>La Fondazione, coerentemente alle proprie finalità individua, programma e svolge, direttamente o indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di beni e servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita.</p> <p>In tale contesto la Fondazione fa proprio il principio della integrazione delle politiche e dei servizi sociali e socio-assistenziali con quelli di ambito sanitario, anche in applicazione della programmazione territoriale e della cooperazione intersettoriale ed interistituzionale.</p> <p>Ai fini di cui sopra, gli organi della Fondazione, ai sensi del presente statuto e secondo le rispettive competenze, individueranno i settori di intervento, le modalità del medesimo e la tipologia dei servizi erogati, nonché gli indici qualitativi e di efficacia che devono assisterli, provvedendo al costante monitoraggio e verifica della loro applicazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 Attività strumentali, accessorie e connesse</p> <p>Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:</p> <p>a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;</p> <p>b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;</p> <p>c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;</p> <p>d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;</p> <p>e) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 Attività strumentali, accessorie e connesse.</p> <p>Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:</p> <p>a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;</p> <p>b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;</p> <p>c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;</p> <p>d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;</p> <p>e) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione</p>

<p>di altre realtà/strutture assistenziali;</p> <p>f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;</p> <p>g) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;</p> <p>h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;</p> <p>i) istituire premi e borse di studio;</p> <p>j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;</p> <p>l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 Vigilanza</p> <p>Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.</p>	<p>di altre realtà/strutture assistenziali;</p> <p>f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;</p> <p>g) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;</p> <p>h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;</p> <p>i) istituire premi e borse di studio;</p> <p>j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;</p> <p>l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 Vigilanza</p> <p>Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5bis Controllo analogo</p> <p>La Fondazione svolgerà la propria attività nel rispetto delle norme e dei principi in materia di affidamento in house. I Soci fondatori hanno accesso a tutti gli atti della Fondazione, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla Fondazione.</p> <p>Ai fini del rispetto delle condizioni dell'in house providing di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre l'ottanta per cento dell'attività della Fondazione, è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai Soci fondatori e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di attività è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Fondazione.</p> <p>I soci fondatori esercitano il controllo analogo quale attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della Fondazione riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti di quella ordinaria che i soci fondatori ritengono opportuni. Inoltre, ulteriori modalità di controllo potranno essere individuate attraverso specifici atti di indirizzo adottati dai soci fondatori, anche in tempi successivi e opportunamente resi noti agli organi della Fondazione.</p> <p>Gli atti di gestione comportanti disposizioni di somme superiori ad Euro 50.000,00 al netto di IVA, per acquisto di beni e servizi e/o affidamento di lavori, potranno essere adottati soltanto decorsi cinque giorni lavorativi dalla loro preventiva comunicazione ai Soci Fondatori che, ove lo ritengono opportuno, potranno richiedere la convocazione dell'Assemblea per discutere dell'argomento.</p> <p>La Fondazione ha l'obbligo di far pervenire ai soci fondatori i seguenti documenti almeno quindici giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi amministrativi:</p> <p>a) bilancio di previsione triennale con relativa relazione descrittiva sulla programmazione della attività e bilancio consuntivo;</p> <p>b) organigramma e piano annuale del fabbisogno di personale;</p> <p>c) piani finanziari ed industriali;</p> <p>d) modifiche statutarie, acquisti di rami di azienda, costituzione di sedi secondarie.</p> <p>Entro cinque giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi amministrativi, i soci fondatori, sui sopraelencati documenti, potranno inviare alla Fondazione atti di indirizzo. In casi eccezionali ed emergenziali, dietro motivazione, il Direttore Generale può chiedere la autorizzazione per urgenza entro tre giorni o dietro ratifica per l'integrazione dei documenti di cui al punto b).</p> <p>Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione la Fondazione deve presentare ai soci fondatori, con cadenza semestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una relazione economica suddivisa per centri di costo analitici; - una relazione sui flussi di liquidità; - una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati.
---	--

Articolo 6
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 7
Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali, da Partecipanti Sostenitori e da Partecipanti Donatori;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Gestione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio d'Indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 9
Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali, Partecipanti Sostenitori e Partecipanti Donatori.

Articolo 10
Fondatori

Sono Fondatori:

- il COMUNE DI POGGIBONSI;
- il COMUNE DI SAN GIMIGNANO;
- il COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA;
- il COMUNE DI CASOLE D'ELSA;
- il COMUNE DI RADICONDOLI.

Articolo 6
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dall'avanzo di esercizio che deve essere destinato a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 7
Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Soci Partecipanti;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre l'Assemblea dei Soci Fondatori approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Gestione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Eventuali scostamenti dal bilancio di previsione, se significativi, motivano la revisione del Bilancio e la sua riproposizione alla Assemblea dei Soci Fondatori. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 9
Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Partecipanti.

Articolo 10
Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori:

- il COMUNE DI POGGIBONSI;
- il COMUNE DI SAN GIMIGNANO;
- il COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA;
- il COMUNE DI CASOLE D'ELSA;
- il COMUNE DI RADICONDOLI;
- la SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTAVALDELTA

Articolo 11
Partecipanti Istituzionali

Possono divenire Partecipanti Istituzionali gli enti pubblici che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, su proposta e nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 12
Partecipanti Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" gli enti pubblici che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, su proposta e nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 13
Partecipanti Donatori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Donatori" gli enti pubblici che, condividendo le finalità della Fondazione, facciano alla medesima donazione di beni, materiali o immateriali, ovvero altre utilità impiegabili per il funzionamento della Fondazione, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di indirizzo, su proposta e nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione.

Articolo 14
Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Indirizzo, su proposta del Consiglio di Gestione, in apposita riunione del Consiglio stesso, decide con la maggioranza assoluta l'esclusione di Partecipanti Istituzionali ed a maggioranza quella dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Donatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali, i Partecipanti Sostenitori e i Partecipanti Donatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 15
Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Direttore Generale;
- Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 11
Soci Partecipanti

Possono divenire Soci Partecipanti gli enti pubblici che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nominati tali con delibera inappellabile dell'Assemblea dei Fondatori, su proposta e nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione.

La qualifica di Socio Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Soci Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 12
Esclusione e recesso

L'Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Gestione, in apposita riunione, decide con la maggioranza assoluta l'esclusione di Soci Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Soci Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 13
Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Soci Fondatori;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Direttore Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

<p>Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione del direttore generale e del collegio dei revisori dei conti, salvo rimborso delle spese sostenute e documentate.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 16 Consiglio d'Indirizzo</p> <p>Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri.</p> <p>La composizione sarà la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un membro nominato da ciascuno dei Fondatori; • fino a quattro membri nominati da ciascuno dei Partecipanti Istituzionali; • due membri nominati, dai membri come sopra designati, tra i Partecipanti Sostenitori e i Partecipanti Donatori. <p>I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, per un massimo di un altro mandato consecutivo, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.</p> <p>Dopo un mandato di interruzione, il Consigliere può candidarsi nuovamente per la stessa carica.</p> <p>Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.</p> <p>In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Indirizzo.</p> <p>Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a cinque, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.</p> <p>Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.</p> <p>In particolare provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4; • individuare, su proposta del Consiglio di Gestione e del Direttore Generale, gli ambiti di intervento ed i servizi, di cui all'art. 4 del presente statuto; • approvare, su proposta del Consiglio di Gestione e del Direttore Generale, il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia; • approvare su proposta del Consiglio di Gestione, il regolamento relativo ai criteri per assumere la qualifica di partecipante istituzionale, partecipante sostenitore e il partecipante donatore; • nominare o escludere, su proposta del Consiglio di gestione, i partecipanti istituzionali, i partecipanti sostenitori e i partecipanti donatori; • approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal consiglio di gestione; • nominare, al proprio interno, il Presidente della Fondazione ed, eventualmente, il Vice Presidente fermo restando quanto disposto al successivo comma; • nominare i membri del Consiglio di Gestione; • nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; • deliberare eventuali modifiche statutarie; • deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio. <p>Qualora il soggetto nominato Presidente rivesta la carica di Sindaco egli, al momento dell'assunzione della carica di Presidente nomina un proprio delegato cui competeranno, quale membro del Consiglio, i diritti e gli obblighi dei Consiglieri, compreso il diritto di voto.</p> <p>Il Presidente eletto assume funzioni di coordinamento, senza diritto di voto, del Consiglio di Indirizzo, restando Presidente del Consiglio di Gestione di cui all'articolo 19, con i poteri ivi previsti comprensivi in quel consesso, del diritto di voto.</p> <p>Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.</p> <p>L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.</p> <p>Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori.</p>	<p>Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione del direttore generale e del collegio dei revisori dei conti, salvo rimborso delle spese sostenute e documentate secondo le modalità previste dall'art. 84 del TUEL.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 Assemblea dei Soci Fondatori</p> <p>L'Assemblea dei Soci Fondatori è composta dai Legali Rappresentanti, o loro delegati, dei Soci Fondatori.</p> <p>L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci Fondatori ed esercita collegialmente il controllo analogo di cui all'art. 5 bis.</p> <p>Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.</p> <p>Le Assemblee hanno luogo nel Comune dove ha sede la Fondazione. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Approvazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione previsti dall'art. 5 bis; approvazione annuale degli indirizzi, le linee generali e gli obiettivi dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui ai precedenti Artt. 3 e 4 conformemente agli obiettivi strategici e operativi assegnati dai Fondatori attraverso gli strumenti di programmazione; b. approvazione del bilancio consuntivo; c. nomina e revoca dei membri del Consiglio di Gestione, indicando tra di essi il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente; d. nomina e revoca del Collegio dei Revisori, indicandone il compenso. <p>L'Assemblea, inoltre, delibera sulle materie espressamente attribuite dal presente Statuto e dalla Legge alla sua competenza e su qualsiasi argomento che i Soci Fondatori ritengano opportuno.</p> <p>L'Assemblea è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei componenti con diritto di voto ma delibera validamente col voto favorevole della maggioranza di due terzi dei componenti secondo un criterio capitario.</p> <p>Sono sempre di competenza dell'Assemblea le delibere sui seguenti atti e contratti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) acquisto, vendita e permuta di beni immobili; b) consenso all'iscrizione di ipoteche e privilegi su beni immobili e mobili; c) costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali in genere; d) operazioni di leasing immobiliare; e) acquisto, vendita e affitto di aziende; f) emissione di pagherò cambiari a qualsiasi titolo, avalli ed accettazioni di tratte; g) prestazioni di fidejussioni e garanzie in genere; h) sottoscrizione, acquisto, vendita e permuta di partecipazioni in società, qualunque sia la forma giuridica e l'oggetto sociale delle stesse - ad esclusione dell'adesione ad associazioni temporanee di imprese, consorzi e contratti di rete - come pure la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale che dovesse essere deliberato da società delle quali già si detiene una partecipazione; i) formula atti di indirizzo relativi agli accordi integrativi aziendali di primo livello con le organizzazioni sindacali. <p>Le deliberazioni dell'Assemblea di cui al comma precedente devono essere assunte col voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti secondo un criterio capitario. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata o posta elettronica non certificata purché vi sia prova del ricevimento della stessa, e deve essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>Saranno valide in ogni caso le Assemblee, anche in mancanza delle formalità suddette, purché vi sia la presenza di tutti i componenti. In tale ipotesi per la discussione degli argomenti da trattare valgono le norme stabilite dell'articolo 2366 del Codice Civile.</p> <p>I Soci Fondatori possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del Codice Civile.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato o, in caso contrario dal Consigliere più anziano d'età, che per ogni riunione nomina un Segretario che può anche non essere Socio Fondatore.</p> <p>Per la regolarità della costituzione dell'Assemblea e per la validità delle relative deliberazioni si applicano le disposizioni di legge e del presente Statuto. Spetta al Presidente disciplinare lo svolgimento delle adunanze Assembleari, regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione. Il verbale dell'Assemblea è redatto e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.</p> <p>Le adunanze Assembleari possono tenersi anche in audioconferenza o in</p>
---	--

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 17 Quorum

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio d'Indirizzo, con le seguenti regole: il numero di punti/voto ed il quorum costitutivo è da determinarsi sulla base della composizione numerica del Consiglio.

Il sessanta per cento dei punti/voto è attribuito ai membri rappresentanti i Fondatori, il venticinque per cento ai membri nominati dai Partecipanti Istituzionali ed il restante quindici per cento tra i Partecipanti Sostenitori e i Partecipanti Donatori, in proporzione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla gestione della Fondazione.

I punti/voto spettanti ai Fondatori sono suddivisi in parti eguali; nel caso in cui uno di essi non possa partecipare alla riunione, il numero dei suoi punti/voto si cumula con quello spettante al membro nominato dei Fondatori presente alla riunione, precedentemente indicato dal membro assente.

Per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole del sessanta per cento dei punti voto e di tutti i membri rappresentanti i Fondatori.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei punti/voto assegnati.

In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del sessanta per cento dei punti/voto determinati.

Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole del sessanta per cento dei punti/voto presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente articolo.

Articolo 18 Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto da cinque a sette membri nominati dal Consiglio d'Indirizzo, di cui fino a cinque rappresentanti i Fondatori e fino a due rappresentanti i partecipanti alla Fondazione.

I membri del Consiglio di gestione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili per un massimo di un altro mandato consecutivo.

Dopo un mandato di interruzione, il Consigliere può candidarsi nuovamente per la stessa carica.

La veste di membro del Consiglio d'Indirizzo è compatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo. In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- individuare, su proposta del Direttore Generale, gli ambiti di intervento ed i servizi, di cui all'art. 4 del presente statuto, da proporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- elaborare, su proposta del Direttore Generale, il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;
- approvare il regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- nominare i Partecipanti Istituzionali, i Partecipanti Sostenitori e i Partecipanti Donatori;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- di predisporre le proposte del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo da sottoporre al consiglio di indirizzo per l'approvazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

audiovideoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei Soci Fondatori intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione.

In tal caso l'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario verbalizzante. Fuori dai casi previsti dal 4° comma dell'art. 2479 C.C., le decisioni assembleari possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Articolo 15 Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto da tre a sette membri, incluso il Presidente, nominati dall'Assemblea nel rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo le previsioni di legge.

I membri del Consiglio di gestione sono sempre revocabili dalla Assemblea, anche senza motivazione, e restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio. In particolare, il Consiglio di Gestione provvede a:

- proporre annualmente gli indirizzi, le linee generali, i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Direttore Generale;
- approvare i regolamenti relativi al funzionamento e all'organizzazione della Fondazione;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi ed i relativi allegati da sottoporre alla Assemblea per l'approvazione;
- proporre le modifiche statutarie all'Assemblea;
- individuare, su proposta del Direttore Generale, gli ambiti di intervento ed i servizi, di cui all'art. 4 del presente statuto, da proporre all'Assemblea per l'approvazione;
- elaborare, su proposta del Direttore Generale, il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- definire la dotazione organica di personale della Fondazione, determinandone qualifiche, ruoli, natura e durata degli incarichi, sulla base di un organigramma nonché dei programmi e delle attività previste, provvedendo alla relativa gestione;
- approva i contratti integrativi;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto.

Il Consiglio di Gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Le adunanze del Consiglio possono tenersi anche in audioconferenza o in audiovideoconferenza, alle medesime condizioni previste per l'Assemblea nel precedente articolo 14.

Articolo 19
Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio d'Indirizzo ed il Consiglio di Gestione ed è nominato dal Consiglio d'Indirizzo.

Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato per un altro mandato consecutivo, salvo revoca da parte del soggetto che lo ha nominato prima della scadenza del mandato.

Dopo un mandato di interruzione, il presidente può candidarsi nuovamente per la stessa carica.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato.

Articolo 20
Direttore Generale

Il Direttore Generale ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Fondazione, sentito il parere del Consiglio di Gestione, previo bando ad evidenza pubblica e resta in carica tre anni ed è rinnovabile.

Il Direttore Generale relativamente ai poteri previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Indirizzo della medesima.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione, partecipa, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di gestione.

Egli risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, nonché agli atti del Presidente;

- nomina esperti per settori d'intervento ovvero Comitati tecnici;

- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione;

- predispone budget previsionali.

Art. 21
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti nominati dal Consiglio di Indirizzo iscritti al Registro dei Revisori contabili.

Il Collegio dei Revisori è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 22

Articolo 16
Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Gestione e l'Assemblea dei Soci Fondatori.

Il Presidente della Fondazione è nominato dalla Assemblea e resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato, salvo revoca da parte del soggetto che lo ha nominato prima della scadenza del mandato.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato, altrimenti dal consigliere più anziano di età.

In caso di impedimento, oggettivo e temporaneo, del Direttore Generale la legale rappresentanza dell'ente spetta al Presidente che può esercitarla, per il perdurare dell'impedimento, anche tramite delegato.

Articolo 17
Direttore Generale

Il Direttore Generale ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Gestione, previo bando ad evidenza pubblica, resta in carica tre anni ed è rinnovabile. Il Direttore Generale relativamente ai poteri previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione approvati dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione, partecipa, senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di gestione.

Egli risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori e del Consiglio di Gestione;

- nomina esperti per settori d'intervento ovvero Comitati tecnici;

- predispone i documenti da sottoporre al Consiglio di Gestione.

Art. 18
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei Conti è costituito da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dall'Assemblea e scelti tra persone in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti ed iscritte nel registro dei revisori contabili e restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera a maggioranza dei propri membri.

Esso vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; in particolare vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei conti esercita tutti i poteri ad esso demandati dalla legge.

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che ne nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. Nel caso di conferimento in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione di beni immobili da parte di Comuni ovvero di altri enti territoriali, detti beni verranno devoluti, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, ai Comuni e/o Enti territoriali medesimi per finalità di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 23

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 24

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

In sede di applicazione del presente statuto, i Sindaci pro tempore o loro delegati degli Enti locali Fondatori sono i primi membri del Consiglio d'Indirizzo; sono altresì primi membri del Consiglio di gestione, i delegati stabili dei Sindaci pro tempore.

Tutti i primi componenti gli organi della Fondazione così nominati restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio successivo alla costituzione della Fondazione.

In tale periodo può essere prevista la compatibilità tra membro del consiglio di indirizzo e membro del consiglio di gestione.

Il contratto di servizio tra la Fondazione ed i soggetti Fondatori dovrà essere stipulato entro 6 (sei) mesi, a far data dalla costituzione della Fondazione.

Articolo 19

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, che ne nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. Nel caso di conferimento in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione di beni immobili da parte di enti pubblici, detti beni verranno devoluti, con deliberazione della Assemblea, agli enti Soci Fondatori medesimi per finalità di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 20

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ALLEGATO "A" AL N. 22.776 DI RACCOLTA

S T A T U T O

della **"FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA - SISTEMA INTEGRATO PER LA QUALITA' DI VITA"**

Articolo 1

Costituzione-sede-delegazioni

È costituita una Fondazione di partecipazione che segue il modello organizzativo in house providing per le Pubbliche Amministrazioni socie denominata **"FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA - SISTEMA INTEGRATO PER LA QUALITA' DI VITA"**, con sede in Poggibonsi, presso il Comune di Poggibonsi.

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata

"FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA".

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

Finalità istituzionali.

La Fondazione persegue finalità sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie nei confronti delle persone senza distinzione di età, sesso, contesto familiare, salute, razza, lingua, religione, ambiente sociale e disagio socio/culturale, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e della comunità.

Articolo 3

Servizi

La Fondazione, coerentemente alle proprie finalità individua, programma e svolge, direttamente o indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di beni e servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita.

In tale contesto la Fondazione fa proprio il principio della integrazione delle politiche e dei servizi sociali e socio-assistenziali con quelli di ambito sanitario, anche in applicazione della programmazione territoriale e della cooperazione intersettoriale ed interistituzionale.

Ai fini di cui sopra, gli organi della Fondazione, ai sensi del presente statuto e secondo le rispettive competenze, individueranno i settori di intervento, le modalità del medesimo e la tipologia dei servizi erogati, nonché gli

indici qualitativi e di efficacia che devono assisterli, provvedendo al costante monitoraggio e verifica della loro applicazione.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- g) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
- h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- i) istituire premi e borse di studio;
- j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 5bis

Controllo analogo

La Fondazione svolgerà la propria attività nel rispetto delle norme e dei principi in materia di affidamento in house. I Soci fondatori hanno accesso a tutti gli atti della Fondazione, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla Fondazione.

Ai fini del rispetto delle condizioni dell'in house providing di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre l'ottanta per cento dell'attività della Fondazione è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai Soci fondatori e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di attività è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Fondazione.

I soci fondatori esercitano il controllo analogo quale attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della Fondazione riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti di quella ordinaria che i soci fondatori ritengono opportuni. Inoltre, ulteriori modalità di controllo potranno essere individuate attraverso specifici atti di indirizzo adottati dai soci fondatori, anche in tempi successivi e opportunamente resi noti agli organi della Fondazione.

Gli atti di gestione comportanti disposizioni di somme superiori ad Euro 50.000,00 al netto di IVA, per acquisto di beni e servizi e/o affidamento di lavori, potranno essere adottati soltanto decorsi cinque giorni lavorativi dalla loro preventiva comunicazione ai Soci Fondatori che, ove lo ritengano opportuno, potranno richiedere la convocazione dell'Assemblea per discutere dell'argomento.

La Fondazione ha l'obbligo di far pervenire ai soci fondatori i seguenti documenti almeno quindici giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi amministrativi:

- a) bilancio di previsione triennale con relativa relazione descrittiva sulla programmazione della attività e bilancio consuntivo;
- b) organigramma e piano annuale del fabbisogno di personale;
- c) piani finanziari ed industriali;
- d) modifiche statutarie, acquisti di rami di azienda, costituzione di sedi secondarie.

Entro cinque giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi amministrativi, i soci fondatori, sui sopraelencati documenti, potranno inviare alla Fondazione atti di indirizzo. In casi eccezionali ed emergenziali, dietro motivazione, il Direttore Generale può chiedere la autorizzazione per urgenza entro tre giorni o dietro ratifica per l'integrazione dei documenti di cui al punto b).

Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli

obiettivi, anche sotto il profilo all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione la Fondazione deve presentare ai soci fondatori, con cadenza semestrale:

- una relazione economica suddivisa per centri di costo analitici;
- una relazione sui flussi di liquidità;
- una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati.

Articolo 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dall'avanzo di esercizio che deve essere destinato a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 7

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Soci Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre l'Assemblea dei Soci Fondatori approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Gestione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i

principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Eventuali scostamenti dal bilancio di previsione, se significativi, motivano la revisione del Bilancio e la sua riproposizione alla Assemblea dei Soci Fondatori. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Partecipanti.

Articolo 10

Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori:

- il COMUNE DI POGGIBONSI;
- il COMUNE DI SAN GIMIGNANO;
- il COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA;
- il COMUNE DI CASOLE D'ELSA;
- il COMUNE DI RADICONOLI;
- la SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTAVALDELSA

Articolo 11

Soci Partecipanti

Possono divenire Soci Partecipanti gli enti pubblici che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nominati tali con delibera inappellabile dell'Assemblea dei Fondatori, su proposta e nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione.

La qualifica di Socio Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Soci Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 12

Esclusione e recesso

L'Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Gestione, in apposita riunione, decide con la maggioranza assoluta l'esclusione di Soci Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Soci Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 13

Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Soci Fondatori;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Direttore Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione del direttore generale e del collegio dei revisori dei conti, salvo rimborso delle spese sostenute e documentate secondo le modalità previste dall'art. 84 del TUEL.

Art. 14

Assemblea dei Soci Fondatori

L'Assemblea dei Soci Fondatori è composta dai Legali Rappresentanti, o loro delegati, dei Soci Fondatori.

L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci Fondatori ed esercita collegialmente il controllo analogo di cui all'art. 5 bis.

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Le Assemblee hanno luogo nel Comune dove ha sede la Fondazione.

L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno per:

- a. Approvazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione previsti dall'art. 5 bis; approvazione annuale degli indirizzi, le linee generali e gli obiettivi dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui ai precedenti Artt. 3 e 4 conformemente agli obiettivi strategici e operativi assegnati dai Fondatori attraverso gli strumenti di programmazione;
- b. approvazione del bilancio consuntivo;

c. nomina e revoca dei membri del Consiglio di Gestione, indicando tra di essi il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;

d. nomina e revoca del Collegio dei Revisori, indicandone il compenso.

L'Assemblea, inoltre, delibera sulle materie espressamente attribuite dal presente Statuto e dalla Legge alla sua competenza e su qualsiasi argomento che i Soci Fondatori ritengano opportuno.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei componenti con diritto di voto ma delibera validamente col voto favorevole della maggioranza di due terzi dei componenti secondo un criterio capitaro.

Sono sempre di competenza dell'Assemblea le delibere sui seguenti atti e contratti:

- a) acquisto, vendita e permuta di beni immobili;
- b) consenso all'iscrizione di ipoteche e privilegi su beni immobili e mobili;
- c) costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali in genere;
- d) operazioni di leasing immobiliare;
- e) acquisto, vendita e affitto di aziende;
- f) emissione di pagherò cambiari a qualsiasi titolo, avalli ed accettazioni di tratte;
- g) prestazioni di fideiussioni e garanzie in genere;
- h) sottoscrizione, acquisto, vendita e permuta di partecipazioni in società, qualunque sia la forma giuridica e l'oggetto sociale delle stesse - ad esclusione dell'adesione ad associazioni temporanee di imprese, consorzi e contratti di rete - come pure la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale che dovesse essere deliberato da società delle quali già si detiene una partecipazione;
- i) formula atti di indirizzo relativi agli accordi integrativi aziendali di primo livello con le organizzazioni sindacali.

Le deliberazioni dell'Assemblea di cui al comma precedente devono essere assunte col voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti secondo un criterio capitaro. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata o posta elettronica non certificata purché vi sia prova del ricevimento della stessa, e deve essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Saranno valide in ogni caso le Assemblee, anche in mancanza delle formalità suddette, purché vi sia la presenza di tutti i componenti. In tale ipotesi per la discussione degli argomenti da trattare valgono le norme stabilite dell'articolo 2366 del

Codice Civile.

I Soci Fondatori possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del Codice Civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato o, in caso contrario dal Consigliere più anziano d'età, che per ogni riunione nomina un Segretario che può anche non essere Socio Fondatore.

Per la regolarità della costituzione dell'Assemblea e per la validità delle relative deliberazioni si applicano le disposizioni di legge e del presente Statuto. Spetta al Presidente disciplinare lo svolgimento delle adunanze Assembleari, regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione. Il verbale dell'Assemblea è redatto e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Le adunanze Assembleari possono tenersi anche in audioconferenza o in audiovideoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei Soci Fondatori intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione.

In tal caso l'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario verbalizzante. Fuori dai casi previsti dal 4° comma dell'art. 2479 C.C., le decisioni assembleari possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Articolo 15

Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto da tre a sette membri, incluso il Presidente, nominati dall'Assemblea nel rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo le previsioni di legge.

I membri del Consiglio di gestione sono sempre revocabili dalla Assemblea, anche senza motivazione, e restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità,

efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio. In particolare, il Consiglio di Gestione provvede a:

- proporre annualmente gli indirizzi, le linee generali, i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Direttore Generale;
- approvare i regolamenti relativi al funzionamento e all'organizzazione della Fondazione;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi ed i relativi allegati da sottoporre alla Assemblea per l'approvazione;
- proporre le modifiche statutarie all'Assemblea;
- individuare, su proposta del Direttore Generale, gli ambiti di intervento ed i servizi, di cui all'art. 4 del presente statuto, da proporre all'Assemblea per l'approvazione;
- elaborare, su proposta del Direttore Generale, il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- definire la dotazione organica di personale della Fondazione, determinandone qualifiche, ruoli, natura e durata degli incarichi, sulla base di un organigramma nonché dei programmi e delle attività previste, provvedendo alla relativa gestione;
- approvare i contratti integrativi;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto.

Il Consiglio di Gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Le adunanze del Consiglio possono tenersi anche in audioconferenza o in audiovideoconferenza, alle medesime condizioni previste per l'Assemblea nel precedente articolo 14.

Articolo 16

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Gestione e l'Assemblea dei Soci Fondatori.

Il Presidente della Fondazione è nominato dalla Assemblea e resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato, salvo revoca da parte del soggetto che lo ha nominato prima della scadenza del mandato.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e

sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato, altrimenti dal consigliere più anziano di età.

In caso di impedimento, oggettivo e temporaneo, del Direttore Generale la legale rappresentanza dell'ente spetta al Presidente che può esercitarla, per il perdurare dell'impedimento, anche tramite delegato.

Articolo 17

Direttore Generale

Il Direttore Generale ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Gestione, previo bando ad evidenza pubblica, resta in carica tre anni ed è rinnovabile. Il Direttore Generale relativamente ai poteri previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione approvati dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione, partecipa, senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di gestione.

Egli risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori e del Consiglio di Gestione;
- nomina esperti per settori d'intervento ovvero Comitati tecnici;
- predispone i documenti da sottoporre al Consiglio di Gestione.

Art. 18

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei Conti è costituito da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dall'Assemblea e scelti tra persone in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti ed iscritte nel registro dei revisori contabili e restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera a maggioranza dei propri membri.

Esso vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; in

particolare vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei conti esercita tutti i poteri ad esso demandati dalla legge.

Articolo 19

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, che ne nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. Nel caso di conferimento in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione di beni immobili da parte di enti pubblici, detti beni verranno devoluti, con deliberazione della Assemblea, agli enti Soci Fondatori medesimi per finalità di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 20

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 499/2021 del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA ad oggetto: FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA. MODIFICHE STATUTARIE. si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

25/05/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 499/2021 ad oggetto: FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA. MODIFICHE STATUTARIE. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

01/06/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 37 del 10/06/2021

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA. MODIFICHE STATUTARIE..

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 10/06/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 37 del 10/06/2021

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

**Oggetto: FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA. MODIFICHE
STATUTARIE..**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 29/06/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 37 del 10/06/2021

**Oggetto: FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA. MODIFICHE
STATUTARIE..**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 10/06/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 29/06/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)